

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2569

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, ACIERNO, ALBANESE, ANGELICI, ATTILI, BALOCCHI, BENVENUTO, BIASCO, BOATO, BOLOGNESI, BOSCO, BURANI PRO-CACCINI, CAMOIRANO, CANANZI, CENTO, CORSINI, COSTA, DI ROSA, DI STASI, DIVELLA, FIORONI, GARDIOL, GATTO, GIACALONE, LABATE, LAMACCHIA, LENTO, LIOTTA, LUCCHESI, LUMIA, MUZIO, NARDINI, NESI, NIEDDA, ORLANDO, PARRELLI, PICCOLO, PISCITELLO, RICCIOTTI, ROMANO CARRATELLI, RUZZANTE, SAIA, SBARBATI, SCANTAMBURLO, SINISCALCHI, TOSOLINI, TURRONI**

Disposizioni in materia di pubblicità degli autoveicoli,  
dei motoveicoli e dei ciclomotori

*Presentata il 28 ottobre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prende lo spunto dai sempre più numerosi incidenti stradali causati, in gran misura, dall'elevata velocità. Nonostante questo dato inconfutabile si assiste, ogni giorno, impotenti alle massicce campagne pubblicitarie dirette a commercializzare autoveicoli, motocicli e ciclomotori sempre più veloci. Lo sforzo economico e tecnologico che i produttori investono per

la sicurezza rispetto alla velocità del mezzo è notevolmente sproporzionato in favore di questo secondo elemento.

Questo avviene perché non esistono norme in materia di pubblicità di questi veicoli a tutela dei consumatori, anche se il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione stabiliscono, a seconda dei casi, specifici limiti di velocità e di età. Se si vuole veramente perseguire

una sana politica a favore della sicurezza dei cittadini ed una coerente politica di legalità è indispensabile assicurare ai potenziali acquirenti, nelle campagne pubblicitarie, in maniera chiara, visibile e leggibile una serie di notizie di corretto uso del mezzo pubblicizzato.

L'articolo 1 della presente proposta di legge disciplina le modalità per pubblicizzare la vendita degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

L'articolo 2 determina le sanzioni alle violazioni della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Modalità).*

1. Ai sensi della presente legge si intende:

*a)* per autoveicoli, i veicoli a motore individuati dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

*b)* per motoveicoli, i veicoli a motore individuati dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

*c)* per ciclomotori, i veicoli a motore individuati dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Qualsiasi pubblicità dei prodotti cui al comma 1, anche in forma indiretta, deve contenere l'indicazione, in maniera chiara, leggibile e visibile:

*a)* del prezzo, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), del prodotto pubblicizzato;

*b)* dei limiti di età per la guida del prodotto pubblicizzato, previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

*c)* dei limiti di velocità massima urbana ed extraurbana del prodotto pubblicizzato, previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

*d)* dell'avvertenza a rispettare in maniera particolare i limiti di velocità.

## ART. 2.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque contravviene a quanto disposto dalla presente legge è punito con l'ammenda da 50 a 500 milioni di lire.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva, oltre all'ammenda, di cui al comma 1, può essere vietata la vendita del prodotto per un periodo da uno a cinque anni.

3. Il gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero del tesoro, denominato « Fondo nazionale di risarcimento per le vittime degli incidenti stradali ».